

La nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

>

## **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME** 22/167/CR5a/C7

### **VALUTAZIONI SUL DPCM 26 LUGLIO 2022 RECANTE: “LINEE GUIDA SULLE SPECIFICHE TECNICHE**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento al DPCM del 26 luglio 2022 n. 22/167/CR5a/C7,

Tale provvedimento, oltre a definire specifiche tecniche dei dispositivi e standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi,

Si ritiene che le Regioni e le Province Autonome non siano allo stato attuale nelle condizioni per assicurare l'attuazione del suddetto provvedimento.

In particolare, si evidenziano di seguito le principali criticità, sia di natura tecnica, sia di natura organizzativa:

- 1) Il DPCM in oggetto è intervenuto, così come disposto dall'art. 13-bis del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221/2021 convertito in legge 22 febbraio 2022 n. 17, per:
- le specifiche tecniche dei dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione;
  - gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi.

Che si ritengono essere a garanzia dei dispositivi immessi in commercio.

Verificato che l'art. 13-bis del d.l. n. 221/2021 non prevedeva, quindi, la delega all'adozione mediante

## LINEE GUIDA QUALITÀ ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI: VALUTAZIONI

Scritto da RS

Sabato 24 Settembre 2022 23:20 - Ultimo aggiornamento Sabato 24 Settembre 2022 23:36

---

- 2) D'altra parte, come precisato al paragrafo 2 "FINALITÀ" dello stesso DPCM, che "i destinatari del documento sono i dirigenti scolastici, i docenti, i genitori e gli studenti", non si comprendono le ragioni di questa scelta.
  - 3) Considerata, pertanto, la natura tecnica del documento adottato con il DPCM, non si comprendono le ragioni di questa scelta.
  - 4) Il DPCM non prevede tempi di applicazione, non individua termini per procedere con la richiesta di monitoraggio della qualità dell'aria.
  - 5) La disposizione, avulsa, come descritto al punto precedente, dal contesto di indicazioni di natura tecnica, non appare giustificata.
  - 6) Il DPCM affronta poi il problema della gestione di tutti i potenziali impatti negativi sulla salute degli studenti e del personale scolastico.
- Tale attività di monitoraggio della qualità dell'aria nelle scuole prevede, come indicato dal rapporto ISQ, l'effettuazione di analisi di qualità dell'aria in tutte le scuole del territorio.
- Risulta evidente come, stante il numero di edifici scolastici e il numero di aule presenti in ciascun edificio scolastico, l'effettuazione di analisi di qualità dell'aria in tutte le scuole del territorio sembra contrastare con l'impegno tecnico e organizzativo preliminare richiesto alle ASL e alle ARPA.
- 7) L'effettuazione da parte di ASL ed ARPA di analisi di qualità dell'aria in tutte le scuole del territorio sembra contrastare con l'impegno tecnico e organizzativo preliminare richiesto alle ASL e alle ARPA.
  - 8) Si evidenzia altresì che a fronte di tale ingente sforzo organizzativo e tecnico, le stesse Linee Guida non prevedono l'effettuazione di analisi di qualità dell'aria in tutte le scuole del territorio.
  - 9) Qualora peraltro nell'attività di monitoraggio si rilevassero criticità anche strutturali o il superamento dei limiti di qualità dell'aria, non si evidenzia alcun riferimento a misure di mitigazione o di miglioramento della qualità dell'aria.
  - 10) Si evidenzia altresì la difformità di trattamento tra gli istituti scolastici e tutti gli altri ambienti di lavoro.

11) Il DPCM confligge infine con la normativa statale vigente a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutto ciò premesso, si ritiene imprescindibile che le amministrazioni centrali competenti provvedano con urgenza.

Tale previsione, evidentemente di natura normativa-organizzativa-gestionale, esula dall'ambito di delega.

Concludendo, si rende noto ad avviso delle Regioni e delle Province autonome, che sono state assegnate le competenze.

Si evidenzia da ultimo che la recente Circolare del Ministero dell'Istruzione del 19 agosto 2022 (Allegato 1) ha chiarito.

*Roma, 8 settembre 2022*

*[\*N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota CR originale e/o disponibili sui siti segnalati]*

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

*Da/ Fonte/ Titolare»*

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

**Nota N. 22/167/CR5a/C7**

**08 settembre 2022**